

## EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – DECRETO RILANCIO

Con il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020), recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (c.d. “**Decreto Rilancio**”) il Governo italiano ha varato ulteriori misure di carattere generale a sostegno di famiglie lavoratori e imprese<sup>1</sup>.

Riportiamo di seguito una breve sintesi delle più importanti previsioni ivi contenute.

- **Sospensione licenziamenti.** A decorrere dal 18 marzo 2020, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo per riduzione del personale è precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso.
- **Cassa integrazione.** I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.
- **Cassa integrazione straordinaria.** Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. La

<sup>1</sup> Le misure previste dal Decreto Rilancio si aggiungono e, in parte modificano/prorogano, quelle già contenute nel decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, e nel decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (c.d. Decreto Liquidità), convertito, con modificazioni dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020.



concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

- **Congedo parentale.** A decorrere dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020 e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, per i figli di età non superiore ai 12 anni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 30 giorni.
- **Bonus baby-sitting.** In alternativa al punto precedente, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.
- **Permessi retribuiti.** Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 e di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
- **Bonus Partite IVA.** Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
- **Contributo a fondo perduto.** È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, il cui reddito o i cui ricavi non siano superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 e a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici, agli intermediari finanziari, ai beneficiari di bonus partite IVA, ai liberi professionisti iscritti a enti previdenziali di diritto privato e ai lavoratori dipendenti.
- **Credito di imposta per canoni di locazione.** Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
- **Aiuti per evitare i licenziamenti.** Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" approvato dalla Commissione europea ("Quadro Temporaneo"). Tali aiuti sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese e dei lavoratori autonomi e sono destinati ad evitare i licenziamenti. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati



licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.

- **Aiuti sotto forma di tassi agevolati per prestiti alle imprese.** Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi del Quadro Temporaneo. Gli aiuti riguardano sia i prestiti per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. I contratti di finanziamento sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni. I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27 del Quadro Temporaneo. In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui. Tali aiuti non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.
- **Riduzione degli oneri delle bollette elettriche.** Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, con provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, è disposta la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo di 600 milioni di euro.
- **Incremento Fondo per il Terzo settore.** Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo per il funzionamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore è incrementata di euro 100 milioni per l'anno 2020.